

N. R.G. 15270/2019



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA
V SEZIONE CIVILE

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Angelica Castellani
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. **15270/2019** promossa da:
O C (C.F.) con il patrocinio dell'avv. G A

attore

contro

B B S.P.A. (C.F.) con il patrocinio degli avv.ti N S e L D

convenuta

CONCLUSIONI

Per parte attrice:

“Voglia il Tribunale adito, contrariis rejectis, accertata la responsabilità della convenuta per i fatti di causa, ai sensi degli artt 1175,1218,1375 C.C o, in via gradata, per violazione degli obblighi di cui agli art.21 e ss del TUF, o comunque per qualunque diverso titolo giuridico il Tribunale ritenesse di ravvisare, accertato il danno derivato all'attore a seguito della suddetta responsabilità, considerato che nelle more l'attore ha ricevuto in restituzione le pietre dal Fallimento I, condannare parte convenuta a corrispondere all'attore a titolo risarcitorio e/o restitutorio, la somma di € 17.982,20 pari alla differenza tra la somma versata per l'acquisto delle pietre (€ 29..903,20) ed il valore delle stesse (11.921,00) alla data del Febbraio 2022 o altra somma ritenuta di giustizia, da determinarsi in moneta attuale alla data della sentenza e da maggiorarsi degli interessi legali dai singoli investimenti alla domanda, ed ulteriori interessi ex art 1284 IV comma CC dalla domanda al saldo effettivo.

Con vittoria di spese, compenso, rimborso forfettario Iva e Cpa come per legge nonché di spese e compensi della procedura di mediazione e rifusione delle spese di CTU come liquidate e di CT di parte pari ad € 610,00 come da copia della fattura che si produce con il relativo pagamento (doc. A)”.



Per parte convenuta:

“in via principale, nel merito: rigettare tutte le domande formulate dai ricorrenti nei confronti di B B S.p.A., poiché generiche e inammissibili, prescritte e comunque infondate in fatto e in diritto per tutti i motivi esposti;

in via subordinata, nel merito: nella denegata ipotesi di accoglimento delle domande avversarie, accertare il concorso di colpa dell'attore nella causazione del danno ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1227 c.c. e, per l'effetto, ridurre l'entità del risarcimento dovuto dalla banca nella diversa misura ritenuta giusta e opportuna, anche in via di equità;

in ogni caso: condannare controparte a rifondere a favore di B B S.p.A. le spese di lite, oltre accessori di legge”.



Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione

1.- O C, premesso di essere da tempo cliente di B B s.p.a. (di seguito anche solo “B” o “B B”) presso la filiale di Corte Franca (BS) e di essere un investitore “*estremamente prudente*”, ha allegato che, in occasione di un colloquio avuto in filiale con il direttore e il funzionario della banca, questi gli avevano proposto un “*nuovo investimento*”, consistente nell’acquisto, tramite la stessa B, di diamanti della I s.p.a. (di seguito, anche solo “I”), da tenere in custodia presso quest’ultima e rivendere all’occorrenza. I funzionari della banca, servendosi del materiale pubblicitario della I presente in filiale, avevano descritto le pietre come “*bene rifugio*” e l’investimento come “*reddizio e sicuro*”, della “*durata di sette anni, con facile possibilità di rivendere i preziosi alla scadenza*” e con “*rendimento nell’ordine del 6-7% lordi*”. Riponendo affidamento in tali informazioni e rassicurazioni, il signor C si era determinato all’investimento, acquistando, tra il luglio 2013 e il luglio 2016, quattro diamanti per il prezzo complessivo di € 29.903,20. Sennonché, nell’aprile 2018, l’attore aveva appreso dalla stampa che analoghe operazioni si erano rivelate “*truffaldine*”; chieste, pertanto, informazioni in filiale, aveva ricevuto risposte vaghe e generiche, apprendendo solo in seguito, con allarme, del fallimento della I dichiarato dal Tribunale di Milano nei primi mesi del 2019. Depositata istanza di restituzione delle pietre ai sensi dell’art. 93 l. fall., l’attore si era rivolto a un estimatore per la valutazione dei preziosi, appurando che il valore di mercato dei beni era pari a € 9.877,00, a fronte di un valore di € 10.547,00 al momento dell’acquisto, significativamente inferiore al prezzo dallo stesso corrisposto.

L’attore ha, quindi, evidenziato che da un’istruttoria svolta dalla AGCM era emerso che il B B, beneficiario di ingenti provvigioni in ragione degli acquisti effettuati a seguito della sua attività di “*segnalazione*”, non aveva provveduto ad alcuna verifica sul contenuto dell’offerta di investimento promossa per suo tramite e sulla veridicità delle informazioni diffuse a suo mezzo dalla I.

Esperito, quindi, con esito negativo (stante la mancata presentazione all’incontro della banca convenuta), il procedimento di mediazione, il signor C ha instaurato l’odierno giudizio al fine di far accertare la responsabilità “*da c.d. contatto sociale qualificato*” del B B per la “*violazione del dovere di diligenza gravante sulla Banca, in virtù delle sue competenze professionali*” e, in particolare, dell’“*obbligo di informazione e protezione del cliente*” derivante dagli artt. 1173, 1175, 1374 e 1375 c.c., confortati dal precetto di solidarietà sancito dall’art. 2 della Costituzione (cfr. atto di citazione, pagg. 6-7).

In via gradata, l’attore ha fatto valere la responsabilità contrattuale *tout court* dell’istituto di credito a norma degli artt. 1218 e 1375 c.c., qualificando l’attività fonte di danno come “*accessoria*” a quella



bancaria ex art. 8, comma 3, D.M. Tesoro 6.7.1994. In subordine, ha dedotto la *“responsabilità risarcitoria della convenuta per violazione dell’art. 21 t.u.f.”* e dei principi di correttezza professionale e buona fede nelle operazioni di intermediazione finanziaria, pur nella consapevolezza che *“l’orientamento giurisprudenziale prevalente, anche di legittimità, sia nel senso che la vendita di diamanti non possa rientrare nel concetto di investimento finanziario”*.

Precisato, in punto di quantificazione del pregiudizio patito, che, in mancanza della restituzione dei preziosi, il *“danno sarà da ritenere pari all’intera somma investita”* maggiorata degli interessi e della rivalutazione, l’attore ha chiesto la condanna del B B a corrispondergli *“a titolo risarcitorio del danno subito la somma di euro 29.903,20 nel caso in cui i diamanti per cui è causa non venissero restituiti all’attore dal Fallimento I spa, o di euro 20.026,20¹ laddove gli stessi venissero tutti restituiti, o comunque quella diversa somma che risulterà all’esito del giudizio”*, oltre rivalutazione e interessi dalla domanda al saldo effettivo².

1.1- Si è costituito in giudizio il B B che, dedotta la propria estraneità ai contratti di compravendita stipulati tra l’attore e la I, avendo l’istituto di credito relativamente ad essi svolto un ruolo di mero “segnalatore” e “facilitatore”, esclusa la violazione di una *“precisa regola di condotta imposta dalla legge a tutela dei terzi potenzialmente esposti ai rischi dell’attività per cui è causa”* e, dunque, l’esistenza di un affidamento legittimo su cui fondare una presunta responsabilità da contatto sociale della banca (affidamento, peraltro, escluso *per tabulas*, dal momento che la *brochure* illustrativa dell’offerta I in uso presso la filiale chiariva come la banca *“non fornisse un affidamento sulla convenienza delle operazioni concluse dal cliente con la società venditrice”*), negata altresì la configurabilità delle suddette operazioni in termini di negoziazioni di strumenti finanziari, con conseguente inapplicabilità della normativa di settore *ex adverso* invocata, e sostenuta l’inutilizzabilità e l’irrilevanza nel presente giudizio del provvedimento reso dall’AGCM, anche in quanto non definitivo, pendendo l’appello dinanzi al Consiglio di Stato, ha respinto ogni addebito di responsabilità, tanto contrattuale (ipotesi secondo la convenuta nemmeno astrattamente configurabile), quanto extracontrattuale, in riferimento alla quale la convenuta ha comunque eccepito la prescrizione quinquennale. Contestata, infine, la quantificazione del danno operata *ex adverso*³, la B ha, in via

¹ Quale differenza tra il prezzo corrisposto e il valore effettivo delle pietre come determinato sulla base della perizia di parte prodotta in atti.

² Nelle more del procedimento, avendo ricevuto in restituzione le pietre dal Fallimento I, l’attore ha modificato la domanda, chiedendo la condanna della banca a corrispondergli la somma di € 17.982,20, pari alla differenza tra il prezzo pagato per l’acquisto delle pietre (ossia € 29.903,20) e il valore delle stesse alla data della restituzione (febbraio 2022) come quantificato dal c.t.u. (ossia €11.921,00), sempre da maggiorarsi di rivalutazione e interessi dalla domanda al saldo effettivo.

³ Al riguardo, la convenuta ha rilevato, in particolare, che *“non esistono quotazioni ufficiali dei diamanti”*, che trattandosi nella specie di *“diamanti da investimento ... i riferimenti al prezzo di gioielleria o al prezzo all’ingrosso dei listini Rapaport richiamati ex adverso sono errati, impropri e forvianti”* e che *“il prezzo pagato comprendeva anche i c.d. servizi accessori*



subordinata, chiesto di accertarsi il concorso di responsabilità dell'attore ai sensi dell'art. 1227 c.c., rilevando che questi, usando l'ordinaria diligenza, avrebbe potuto avvedersi di quale fosse il ruolo della banca e quale quello di I nonché della circostanza per cui il prezzo proposto e praticato dalla stessa I fosse dalla medesima determinato e che il corrispettivo della vendita dovesse comprendere tutti i servizi enumerati nel materiale informativo. Non risultava, inoltre, che l'attore avesse formulato a I richieste di chiarimenti in ordine alle voci che componevano il prezzo e alle modalità di valorizzazione delle pietre; d'altra parte le condizioni di vendita offrivano espressamente agli acquirenti la possibilità di recedere dall'acquisto, sicché l'attore avrebbe potuto e dovuto valutare la convenienza o meno dell'affare, essendo stata *“senz'altro posto in grado di avvedersi della sproporzione del prezzo”* oggi denunciata *“e, se del caso, esercitare il recesso, senza così patire il pregiudizio economico oggi dedotto”*.

1.2.- Alla prima udienza di trattazione sono stati assegnati alle parti i termini di cui all'art. 183, sesto comma, c.p.c. e, all'esito dello scambio delle relative memorie, la causa è stata istruita tramite prova orale e successiva c.t.u. volta ad accertare il valore di mercato dei diamanti acquistati sia all'epoca delle singole operazioni di acquisto, sia al momento dell'accertamento peritale.

Fatte, all'esito del deposito della c.t.u., precisare le conclusioni, la causa è stata trattenuta in decisione previa concessione dei termini *ex art. 190 c.p.c.* per il deposito degli scritti difensivi finali.

2.- Giova premettersi che, con la nota di trattazione depositata in vista dell'udienza cartolare del 7.7.2023, l'attore ha dichiarato di aver ricevuto in data 30.11.2021, a istruttoria già conclusa, la restituzione da parte del Fallimento I dei diamanti oggetto di causa.

Ha, conseguentemente, precisato le proprie domande, chiedendo che, previo accertamento della responsabilità della convenuta *“ai sensi degli artt 1175,1218,1375 C.C o, in via gradata, per violazione degli obblighi di cui agli art.21 e ss del TUF, o comunque per qualunque diverso titolo giuridico ... considerato che nelle more l'attore ha ricevuto in restituzione le pietre dal Fallimento I”* la convenuta sia condannata *“a corrispondere all'attore a titolo risarcitorio e/o restitutorio, la somma di € 17.982,20 pari alla differenza tra la somma versata per l'acquisto delle pietre (€ 29.903,20) ed il valore delle stesse (11.921,00) alla data del Febbraio 2022 o altra somma ritenuta di giustizia, da determinarsi in moneta attuale alla data della sentenza e da maggiorarsi degli interessi legali dai singoli investimenti alla domanda, ed ulteriori interessi ex art 1284 IV comma CC dalla domanda al saldo effettivo”*.

prestati da I, quali assicurazione, trasporto, certificazione delle pietre, garanzie di eticità su provenienza delle pietre...”; ha, inoltre, evidenziato che “il fatto che controparte resterebbe comunque titolare delle pietre a suo tempo acquistate ... si tradurrebbe in un inconcepibile arricchimento ad esclusivo scapito della banca”.



Trattasi di effettiva precisazione (e non di nuova domanda) giacché, sin dall'atto introduttivo, l'attore, per l'ipotesi in cui i diamanti fossero stati nelle more del giudizio restituiti, si era riservato la facoltà di domandare a titolo risarcitorio non più l'intero corrispettivo versato per l'acquisto delle pietre, bensì la differenza tra il prezzo pagato e l'effettivo valore dei preziosi.

3.- Ciò premesso, l'attore imputa alla banca di aver sollecitato e promosso l'acquisto delle pietre omettendo l'informativa in merito alle modalità di determinazione del prezzo dei diamanti e alla successiva possibilità di loro liquidazione, mancando, in particolare, di segnalare - tra *“gli aspetti salienti per consentirgli di valutare consapevolmente la convenienza dell'operazione”* - i) la circostanza che la quotazione, e dunque, il prezzo di acquisto, delle pietre altro non fosse che una valutazione proveniente dalla stessa I, senza verifica della banca, ii) l'entità della provvigione che la stessa banca riceveva dalla conclusione della vendita, iii) la difficile liquidabilità delle pietre.

A dispetto delle loro effettive caratteristiche, la banca avrebbe, dunque, proposto le pietre come investimenti sicuri e redditizi, nonché facilmente liquidabili.

Tale omessa/erronea informativa avrebbe favorito (e comunque, sicuramente, non impedito) che l'attore si determinasse ad *“acquistare beni di valore notevolmente inferiore al prezzo versato”*, confidando nella professionalità dell'intermediario, stante la propria incompetenza in materia di commercio di pietre preziose; *“se opportunamente conosciute dal sig. C”*, le predette circostanze *“lo avrebbero certamente indotto a rinunciare all'investimento de quo”*, evitandogli di subire il pregiudizio economico di cui in questa sede domanda il risarcimento.

3.1.- L'attore invoca, in principalità, la responsabilità della banca “da contatto sociale” per violazione degli obblighi di protezione cui era tenuta nell'ambito delle prestazioni professionali svolte.

3.2.- Il contatto sociale qualificato è, secondo l'ormai consolidata giurisprudenza di legittimità, anche a sezioni unite, fatto idoneo a produrre obbligazioni *ex art. 1173 c.c.*, dal quale derivano, a carico delle parti, non obblighi di prestazione ai sensi art. 1174 c.c., bensì obblighi di buona fede, di protezione e di informazione, ai sensi degli artt. 2 Cost., 1175 e 1375 c.c.; esso opera anche nella materia contrattuale, prescrivendo un autonomo obbligo di condotta che si aggiunge e concorre con l'adempimento dell'obbligazione principale, in quanto diretto alla protezione di interessi ulteriori della parte contraente, estranei all'oggetto della prestazione contrattuale, ma comunque coinvolti dalla realizzazione del risultato negoziale programmato (in tal senso, Cass. n. 24071/2017).

La teoria del “contatto sociale qualificato” viene in rilievo *“ogni qualvolta l'ordinamento imponga ad un soggetto di tenere un determinato comportamento, idoneo a tutelare l'affidamento riposto da altri soggetti sul corretto espletamento da parte sua di preesistenti, specifici doveri di protezione che egli abbia volontariamente assunto”* (Cass. S.U. n. 12477/2018). Essa trova il proprio referente in quelle



situazioni in cui, pur in assenza d'un vincolo negoziale tra danneggiante e danneggiato, la natura qualificata dell'attività professionale svolta dal primo, sottoposta a specifici requisiti formali e abilitativi, fonda nel secondo il legittimo affidamento circa il rispetto delle regole di condotta che informano la suddetta attività, comportando l'assunzione in capo all'operatore di uno specifico obbligo di protezione e vigilanza, onde evitare che l'utente subisca nell'ambito di tale rapporto un danno.

La fattispecie, accolta per la prima volta dalla giurisprudenza italiana per delineare la responsabilità del medico ospedaliero nei riguardi del paziente (Cass. S.U. n. 589/1989), è stata - tra le altre ipotesi⁴ - riconosciuta dalla S.C. in caso di pagamento da parte della banca negoziatrice di assegno munito di clausola di non trasferibilità a persona diversa dal beneficiario (Cass. S.U. n. 14712/2007, conf. da Cass. S.U. n. 12477/2018⁵).

Il contatto sociale qualificato è annoverato dalla giurisprudenza tra gli atti o fatti idonei a produrre obbligazioni in conformità dell'ordinamento giuridico a norma dell'art. 1173 c.c.; in virtù del principio di atipicità delle fonti delle obbligazioni ivi consacrato, anche la violazione di obbligazioni specifiche che trovano la loro fonte non in un contratto ma - *ex lege* - nel contatto sociale qualificato, determina una responsabilità di tipo contrattuale.

Pur compiendo un'attività giuridica in senso stretto - e non formalmente negoziale - l'operatore qualificato è, in particolare, tenuto all'obbligo di comportarsi in buona fede, in virtù della clausola generale di correttezza di cui all'art. 1175 c.c. (circa l'estensione della regola della buona fede in senso oggettivo a tutte le fonti delle obbligazioni *ex art.* 1173 c.c., ivi compreso l'atto giuridico non negoziale, cfr. Cass. n. 5140/2005), estrinsecantesi, in specie, nell'obbligo di una corretta informazione, tra cui la comunicazione di tutte le circostanze a lui note o conoscibili sulla base della diligenza qualificata di cui all'art. 1176 c.c., comma 2.

In tali fattispecie si applica, pertanto, il regime probatorio desumibile dall'art. 1218 c.c., sicché, mentre l'attore deve provare che il danno si è verificato nel corso dello svolgimento del rapporto, sul convenuto incombe l'onere di dimostrare che l'evento dannoso è stato determinato da causa a sé non imputabile.

⁴ Quali la responsabilità del precettore per il danno autocagionato dall'alunno (Cass. S.U. n. 9346/2002), la responsabilità del mediatore in caso di mediazione tipica (16382/2009)

⁵ Le Sezioni Unite hanno affermato che la responsabilità della banca negoziatrice per avere consentito, in violazione delle specifiche regole poste dall'art. 43 legge assegni (r. d. 21 dicembre 1933, n. 1736), l'incasso di un assegno bancario, di traenza o circolare, munito di clausola di non trasferibilità, a persona diversa dal beneficiario del titolo, ha - nei confronti di tutti i soggetti nel cui interesse quelle regole sono dettate e che, per la violazione di esse, abbiano sofferto un danno - natura contrattuale, avendo la banca un obbligo professionale di protezione (obbligo preesistente, specifico e volontariamente assunto), operante nei confronti di tutti i soggetti interessati al buon fine della sottostante operazione, di far sì che il titolo stesso sia introdotto nel circuito di pagamento bancario in conformità alle regole che ne presidiano la circolazione e l'incasso (Cass. n. 12477/2018, cit.).



4.- In tal modo sinteticamente ricostruito l'istituto, ritiene il Tribunale che la fattispecie in esame configuri un'ipotesi di responsabilità da contatto sociale qualificato e che tale responsabilità sussista anche in concreto.

4.1.- Come evidenziato dalla giurisprudenza di legittimità sopra richiamata, l'attività bancaria si caratterizza per la peculiare professionalità dei soggetti che vi operano, che si riflette necessariamente su tutte le attività svolte nell'esercizio dell'impresa bancaria e, quindi, sui rapporti che in quelle attività sono radicati, per la cui corretta attuazione gli operatori bancari dispongono di strumenti e di competenze che normalmente gli altri soggetti non hanno: da ciò discende, per un verso, l'affidamento di tutti gli interessati nel puntuale espletamento dei compiti inerenti al servizio bancario, per altro verso, la specifica responsabilità in cui il banchiere incorre nei confronti di coloro che con lui entrano in contatto per avvalersi di quel servizio, ove, viceversa, non osservi le regole prescritte dalla legge.

4.2.- Sulla scorta delle risultanze - documentali e testimoniali - acquisite in corso di causa, deve, in primo luogo, ritenersi provato che, pur non rivestendo la banca il ruolo di parte contrattuale nei contratti di compravendita conclusi tra O C e I s.p.a., il contesto nel quale i predetti negozi furono stipulati era indubbiamente quello del rapporto bancario di lunga data in essere tra l'attore e il B B.

Più in particolare, dall'istruttoria è chiaramente emerso che gli acquisti dei diamanti furono sollecitati e conclusi con l'attiva partecipazione della banca, la quale intervenne nel ruolo di intermediaria, promuovendo gli acquisti, fornendo informazioni, raccogliendo gli ordini e dando esecuzione al pagamento del prezzo mediante bonifici con addebiti sul conto corrente del cliente presso la stessa banca.

I testimoni escussi hanno tutti confermato che i clienti che acquistarono i diamanti - e, in particolare, O C - furono a ciò sollecitati da funzionari o dipendenti dell'istituto bancario che li contattarono appositamente per proporre loro tali "*investimenti*"; all'interno della filiale vi erano, inoltre, *depliant* illustrativi delle operazioni di acquisto dei diamanti di I, la quale, con frequenza trimestrale, inviava presso le stesse filiali gli "*estratti conto*" recanti "*l'identificazione della pietra, il valore iniziale e il valore attuale del diamante*" che venivano consegnati "*brevi manu al cliente*" proprio dai predetti incaricati (cfr. deposizioni di V B, ud. 22.12.2019, e S P, ud. 2.3.2021). L'istituto di credito si prestò, pertanto, a fare da tramite anche delle comunicazioni tra I e il cliente nel corso del rapporto, in tal modo contribuendo al consolidamento di tale rapporto e ad indurre il cliente ai successivi acquisti.

Il teste A P, all'epoca dei fatti dipendente B con mansioni di cassiere presso la filiale di Corte Franca ove furono perfezionati gli acquisti oggetto di causa, dopo aver precisato di conoscere



“bene O C quale cliente della banca”, e ricordato *“che la banca vendeva diamanti e il signor*

C ne ha acquistati alcuni.”, ha altresì confermato che *“i clienti venivano contattati dal direttore della filiale o da colleghi impiegati alle vendite, c.d. “addetti privati” che proponevano ai clienti diverse operazioni, tra le quali l’acquisto di diamanti”* (cfr. verbale di udienza del 2.3.2021).

Con particolare riferimento agli acquisti di O C, il teste S M - all’epoca dei fatti dipendente della banca presso la medesima filiale di Corte Franca - ha dichiarato di aver *“curato la parte amministrativa”* precisando che *“la trattativa per l’acquisto è avvenuta tra il signor C e il direttore della filiale; io ... in particolare, ho inserito l’ordine e ho dato disposizione al cassiere di effettuare il bonifico di addebito per l’acquisto dei diamanti; non ricordo il numero di diamanti acquistati dal signor C... la Banca offriva anche un servizio di informativa circa l’andamento di valore dei beni”* (ibidem).

Il teste V B, all’epoca dei fatti direttore di filiale, ha significativamente riferito di essere stato lui *“a invitare il signor C nel mio ufficio per parlargli del possibile investimento”* e di avergli quindi *“illustrato le caratteristiche dell’acquisto di diamanti”*, in particolare spiegandogli *“che si trattava dell’acquisto di un bene “rifugio” con caratteristiche non speculative, che nel tempo aveva avuto una certa costanza di rendimenti, non forti oscillazioni e slegato dalle turbolenze dei mercati finanziari”* (cfr. verbale di udienza del 22.12.2019).

Dalle suddette risultanze emerge chiaramente che, a dispetto di quanto dedotto dalla difesa convenuta, la banca non si limitò a un’attività di mera *“segnalazione”* e a porre *“in contatto”* il cliente, già interessato all’operazione, con la venditrice, bensì sollecitò e promosse gli acquisti, offrendo precise informazioni sui beni oggetto di compravendita e ingenerando un determinato affidamento nel cliente, pacificamente sprovvisto di competenze in materia, il tutto secondo una politica aziendale consolidata. È, al riguardo, pacifico che l’attore, consumatore, aveva una bassa propensione al rischio e non aveva esperienza di commercio in preziosi.

Il ruolo di intermediario svolto dalla banca è, del resto, comprovato dalla pacifica circostanza che, per l’attività svolta, I riconoscesse all’istituto di credito *“un compenso rapportato al volume degli ordini di acquisto inoltrati dalla Banca stessa e positivamente conclusi (...) Il suddetto corrispettivo verrà liquidato dalla I al ricevimento della fattura, predisposta da parte della Banca alla scadenza di ogni trimestre solare, contenente la lista e l’importo degli ordini”* (cfr. punti 2.2. e 2.3 dell’*“Accordo di collaborazione”* tra I e Banco B prodotto dalla convenuta quale All. C).

In virtù della specifica posizione in tal modo assunta dalla banca, la stessa era indubbiamente tenuta a obblighi di informazione che non possono ritenersi nella specie correttamente adempiuti.



La nota asimmetria informativa esistente tra professionista e cliente avrebbe dovuto essere colmata con l'osservanza da parte dell'istituto di credito di pregnanti doveri di trasparenza, chiarezza, lealtà e correttezza, viepiù in ragione del consolidato rapporto di fiducia in essere con l'utente, tale da ingenerare più facilmente l'affidamento circa la trasparenza e bontà dell'operazione.

Come evidenziato dall'attore nei propri scritti difensivi finali, ruolo e obblighi degli istituti di credito nella commercializzazione dei diamanti sono stati riconosciuti anche dalla Banca d'Italia che, in data 14.3.2018, ha emesso un comunicato con cui ha raccomandato che a fronte di tale attività, *“le banche, oltre a considerare le caratteristiche finanziarie dei clienti cui è rivolta la proposta di acquisto, devono assicurare adeguate verifiche sulla congruità dei prezzi e predisporre procedure volte a garantire la massima trasparenza informativa sulle caratteristiche delle operazioni segnalate, quali le commissioni applicate, l'effettivo valore commerciale e la possibilità di rivendita delle pietre stesse”*.

Per quanto successiva agli acquisti oggetto di causa, tale raccomandazione indica regole di condotta che sono espressione di principi generali (ricavabili, come visto, dagli artt. 1173, 1175 e 1375 c.c.) applicabili anche ai negozi precedenti.

Orbene, tale dovuta diligenza non risulta essere stata dalla banca osservata nei confronti dell'attore, al quale, come visto, venne dal direttore di filiale prospettato un investimento sicuro in un bene *“rifugio”*, con buona e costante redditività nel tempo e facile liquidabilità, mentre non venne chiarito che il prezzo di acquisto di tale bene non corrispondeva all'effettivo valore di mercato verificato dall'istituto di credito, ma era il risultato di una valutazione discrezionale della società venditrice I s.p.a. e comprendeva oneri aggiuntivi, tra i quali la stessa (ragguardevole) provvigione dovuta alla banca intermediaria.

Infatti, nella *brochure* informativa prodotta in atti (cfr. doc. 1 di parte convenuta), pur facendosi riferimento a *“quotazioni dei diamanti”* pubblicate *“trimestralmente”* dall'azienda *“sulle maggiori testate economiche”*, non viene chiarito che tali quotazioni erano in realtà indicazioni di valori fissati in maniera autonoma dalla venditrice, comprensivi di oneri e margini aggiuntivi, di importo addirittura superiore, nel loro complesso, al valore delle pietre (v. *infra* le risultanze della c.t.u.).

Al contrario, i riferimenti contenuti nella *brochure* a *“quotazioni”* trimestrali, alla loro *“stabilità”*, a un *“mercato sicuro”* e al concetto di *“incontro tra domanda ed offerta”* inducevano a confidare in una obiettiva quotazione di mercato, ottenuta tramite indici ufficiali e confronto tra titoli scambiati in piazze regolamentate.

Come osservato dal TAR Lazio nella sentenza di rigetto del ricorso per annullamento del provvedimento dell'AGCM presentato dal B B (*sub* doc. 20 di parte attrice), non può negarsi che il primo e più diffuso significato del termine *“quotazione”*, specie se riferito a un prodotto di



investimento, è quello di rilevazione oggettiva di un valore di mercato e non di autoreferenziale valutazione economica da parte dello stesso venditore. Né la possibile polisemanticità del termine fa venir meno l'effetto decettivo ravvisato nella predetta informativa, essendo comunque la parola "quotazione" idonea a indurre la clientela in fraintendimento circa la natura e l'oggettività dei valori, ragionevolmente interpretabili dal contesto dell'informativa come espressione dell'andamento dei prezzi.

Al riguardo, non può condividersi l'opinione della convenuta secondo cui i riferimenti ai dati sociali di I e la rappresentazione del relativo logo contenuti nella inserzione del Sole24Ore prodotta *sub* doc. 14 "unitamente all'uso pregnante della locuzione "diamanti della I" nel testo dell'inserzione" consentivano "di avvedersi che dette "quotazioni" fossero il risultato di valutazioni effettuate dalla stessa I, ossia da un soggetto privato che promuoveva la propria attività. Inoltre, lo stesso termine "quotazione" si presta per sua natura a più significati: non solo quello di formazione di un valore all'interno di un mercato regolamentato, ma anche quello di una valutazione di stima ad opera di un soggetto privato" (cfr. comparsa di costituzione e risposta pag. 20).

Invero, la natura autonoma e pubblicitaria dei dati non risulta chiaramente esplicitata e non si evince in modo univoco dall'utilizzo dei menzionati segni grafici e testuali.

Da notarsi che, a dispetto della citata fuorviante informativa, la banca convenuta ha, sin dalla costituzione in giudizio, affermato a chiare lettere che "non esistono quotazioni ufficiali dei diamanti, rilevate nell'ambito di un mercato regolamentato", costituendo "la determinazione del prezzo di ogni diamante ... un'attività complessa e delicata che deve tener conto di numerosi parametri" quali le "numerose caratteristiche intrinseche della pietra" e "i c.d. servizi accessori prestati da I" (*ibidem*), servizi che, tuttavia, nel materiale pubblicitario esaminato non vengono affatto esplicitati come tali e come produttivi di oneri aggiuntivi.

Come definitivamente acclarato anche dal Consiglio di Stato⁶, nelle fuorvianti informazioni rese da I per il tramite di B, il consumatore non era avvertito della differenza tra il prezzo praticato dalla venditrice e il valore della pietra acquistata.

Anche la liquidabilità era presentata in maniera ingannevole, essendo promesso un "ricollocaimento" sul mercato "in tempo reale", quando l'unico canale di rivendita attraverso il quale avrebbero potuto essere realizzati i guadagni prospettati era rappresentato dagli stessi professionisti (cfr. provvedimento AGCM *sub* doc. 22 di parte attrice).

⁶ Cfr. sent. n. 2081/2021 con cui è stata confermata la pronuncia del Tar Lazio n. 10967/2018 che ha respinto il ricorso per l'annullamento del provvedimento dell'AGCM 10677 del 31.10.2017 presentato dal B B.



Ora, pare innegabile che il rapporto fiduciario esistente tra cliente e referente bancario nonché il generale credito riposto nella serietà e credibilità della banca siano stati elementi determinanti la decisione finale di acquisto, avendo - del tutto verosimilmente - generato un legittimo affidamento circa la correttezza delle informazioni fornite: il coinvolgimento e la conseguente responsabilità della banca per i danni che da tale acquisto siano derivati non appaiono, pertanto, seriamente dubitabili.

La convenuta ha, invero, permesso di fatto la realizzazione della pratica commerciale scorretta (ossia la vendita di diamanti grezzi ad un prezzo doppio rispetto al loro valore reale - v. *infra* risultanze della c.t.u. -, prospettando irrealistiche quotazioni di mercato che, in realtà, non erano altro che pubblicità a pagamento della stessa I, pubblicate su giornali nazionali), mettendo a disposizione la propria sede, promuovendo l'offerta ai consumatori e provvedendo a tutti i successivi adempimenti finalizzati all'acquisto.

A rafforzare la responsabilità della convenuta vi è anche il fatto che la stessa percepisse una cospicua provvigione sui contratti di compravendita conclusi con il suo ausilio (pari al 18% del prezzo pattuito, come emerge dall'allegato 1 all'accordo di collaborazione prodotto in atti dalla convenuta) e potesse, nella sua posizione, svolgere verifiche che, pacificamente, non ha eseguito sul contenuto dell'offerta, omissione che sicuramente non corrisponde alla diligenza professionale che legittimamente ci si deve attendere dalle banche, viepiù laddove esser decidano di fornire ai propri clienti servizi *latu sensu* di investimento.

Né in senso contrario assume rilievo l'esonero di responsabilità di B che compare nell'ultima pagina della *brochure* sopra esaminata: al riguardo è sufficiente rilevare che tale esonero è chiaramente riferito alle "*informazioni più approfondite in merito all'investimento*" da richiedersi a I e "*alle caratteristiche della pietra*" e non alle informazioni contenute nel *depliant*.

Quanto ad analoga avvertenza contenuta nelle condizioni generali di vendita delle proposte di acquisto sottoscritte dal signor C - cfr. clausola 6, ove si precisa che "*con riferimento alla presente proposta di acquisto, ... la Banca domiciliataria ha svolto un'attività di mero collegamento tra il proponente stesso e I*" e quindi "*non assume alcuna responsabilità in merito al contratto, che intercorre solo tra il proponente e I*" -, la clausola non trova comunque applicazione, dal momento che la responsabilità della banca invocata in questa sede non vede la sua fonte nel rapporto contrattuale intercorso tra l'attore e I, traendo origine, in via diretta, dal contatto sociale qualificato tra il medesimo attore e il B B.

5.- Risulta, altresì, provato il nesso di causalità tra l'inadempimento della banca e il danno subito dall'attore.



Come visto, il signor C ha, in corso di causa, espressamente limitato la domanda alla differenza tra il costo di acquisto dei diamanti e il valore delle pietre come quantificato dal c.t.u. alla data del relativo accertamento, avendo optato per la conservazione dei contratti e ricevuto, nelle more del processo, da parte del Fallimento I la consegna dei preziosi.

Come valutato da questo tribunale in fattispecie analoghe alla presente, poiché il pregiudizio deve ritenersi integrato dall'aver parte attrice acquistato beni a prezzi superiori rispetto ai valori di mercato senza essere stata correttamente informata circa il dato rilevante che tali prezzi erano comprensivi di costi per servizi accessori riversati sull'acquirente, il danno va individuato nella differenza tra il costo sostenuto dall'attore all'atto dei singoli acquisti e il valore di mercato dei diamanti alle stesse date. È, infatti, in tali momenti che si esaurisce la condotta illecita contestata alla banca, non avendo, per contro, rilievo - ai fini della liquidazione del danno - la circostanza che nel prezzo di acquisto fossero compresi servizi la cui incidenza sul prezzo non era esplicitata nella proposta di acquisto e nel materiale informativo, consistendo proprio in tale omessa prospettazione l'attività illecita contestata.

6.- In ordine alla quantificazione del danno ben può farsi riferimento alle risultanze della consulenza tecnica espletata in corso di causa.

Il c.t.u., compiuta con l'ausilio di un esperto gemmologo di fiducia una attenta analisi delle caratteristiche intrinseche delle pietre⁷, individuato il valore di mercato attraverso l'utilizzo del listino prezzi "Rapaport Diamond Report" usato dai commercianti all'ingrosso e riconosciuto a livello internazionale, operata una iniziale riduzione del 25% dal valore di tale listino - così da parametrarlo al prezzo di acquisto riservato ai commercianti - e incrementato il valore in tal modo ottenuto del 100% onde ottenere il valore delle pietre al dettaglio, ha stimato nel complessivo importo di € 13.177,00 il valore di mercato delle pietre all'epoca degli acquisti⁸, a fronte del prezzo di € 29.903,20 pagato dall'attore.

La suddetta valutazione è stata formulata nel contraddittorio con i tecnici di parte e sulla scorta di argomentazioni scevre da apparenti vizi logici. Da essa non si ha motivo di discostarsi, non essendo conferente l'osservazione sollevata dal c.t. di parte convenuta, che ha riguardato unicamente il "valore di realizzo" quantificato dal c.t.u. al solo scopo di indicare il grado di liquidabilità dei diamanti⁹.

⁷ Dettagliate a pagg. 6-7 della relazione.

⁸ € 11.921,00 alla data della relazione.

⁹ In ordine a tale profilo, anch'esso oggetto di verifica rimessa al perito, è emerso che, non esistendo un mercato di riferimento dei "diamanti da investimento" tanto che i contratti di I non prevedevano il riacquisto, ma semplicemente "l'incarico di vendita su mandato", il c.t.u. ha osservato che "le modalità di assunzione dell'incarico per la rivendita fanno fondatamente ritenere che la possibilità di ricollocamento fosse del tutto aleatoria". Precisato, quindi, che "la vendita immediata delle pietre è possibile solo con un rilevate sacrificio di prezzo individuato nel 50% all'epoca dell'acquisto delle pietre e nel 60% al momento della presente valutazione (dicembre 2021)", ritenuto inoltre che il concetto di liquidità si



Sottraendo dal prezzo di acquisto l'effettivo valore di mercato dei diamanti liquidato alla stessa data, si ottiene l'importo di € 16.726,20 che rappresenta il danno da mascheramento del valore reale dei beni patito dall'attore in conseguenza della condotta inadempiente della convenuta.

La natura di debito di valore dell'obbligazione risarcitoria impone che su tale somma vadano conteggiati gli interessi compensativi del danno derivante dal mancato tempestivo godimento dell'equivalente pecuniario del bene perduto: secondo l'insegnamento delle Sezioni Unite della Suprema Corte (n. 1712/1995), tali interessi decorrono dalla produzione dell'evento di danno sino al tempo della liquidazione e si calcolano sulla somma via via rivalutata nell'arco di tempo suddetto e non sulla somma già rivalutata (Cass. n. 4791/2007).

Nel caso di specie, rivalutazione e interessi vanno conteggiati per ciascun acquisto sull'importo ottenuto dalla differenza tra prezzo pagato ed effettivo valore di mercato alla data dell'acquisto, come riportato per ciascun diamante nella tabella a pag. 9 della c.t.u.¹⁰

Tenuto conto delle variazioni del coefficiente di rivalutazione Istat (FOI generale) intervenute dal 2013-2016 a oggi si ottiene l'importo capitale rivalutato, già comprensivo degli interessi compensativi al tasso legale, di € 21.096,80, importo sul quale decorreranno gli interessi legali dalla data della sentenza al pagamento effettivo.

7.- L'ammontare del risarcimento non può essere diminuito in ragione di un asserito concorso di responsabilità dell'attore, come eccepito dalla convenuta.

Invero, il signor C, consumatore con ridotto grado di propensione al rischio e privo di competenze in materia di commercio di preziosi, risulta aver agito in piena buona fede, sollecitato all'acquisto dallo stesso direttore di filiale, sulla cui professionalità ha fatto legittimo affidamento anche in ragione del rapporto di lunga data in essere con la banca: in capo al danneggiato non è, di conseguenza, ravvisabile alcun profilo di negligenza idoneo a ridurre il danno causato dalla convenuta¹¹.

8.- Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo facendo applicazione dei parametri medi previsti dal d.m. n. 55/2014 e s.m.i. (da ultimo, d.m. n. 147/2022) per i giudizi ordinari

riferisca all'attitudine di un bene a essere convertito in moneta, il c.t.u. ha affermato che "le pietre oggetto della presente valutazione hanno ed avevano un grado di liquidabilità modesto".

¹⁰ In particolare, sottraendo dai corrispettivi versati i valori effettivi di mercato esposti nella tabella a pag. 9 della c.t.u. si ottengono i seguenti importi differenziali:

- diamante acquistato in data 25.7.2013: € 3.735,80 (pari a € 4.765,56 in moneta attuale);
- diamante acquistato in data 10.9.2013: € 3.894,60 (pari a € 4.955,31 in moneta attuale);
- diamante acquistato in data 11.6.2015: € 4.743 (pari a € 5.935,85 in moneta attuale);
- diamante acquistato in data 7.7.2016: € 4.352,80 (pari a € 5.440,09 in moneta attuale).

¹¹ Né allo stesso può essere imputato di non aver esercitato il recesso dai rapporti, stanti i ristretti termini in cui tale dichiarazione unilaterale avrebbe dovuto essere comunicata alla controparte (14 giorni, secondo il Codice del Consumo) e l'assenza all'epoca di ragioni che giustificassero una simile opzione.



di cognizione di valore ricompreso tra € 5.200,01 ed € 26.000,00 relativamente a 11 e quattro fasi giudiziali ivi contemplate.

Anche le spese di c.t.u. seguono la soccombenza, sicché vanno poste definitivamente a carico di parte convenuta, nella misura liquidata in corso di causa, ferma la solidarietà delle parti nei confronti del c.t.u.

Tra le spese giudiziali va ricompreso, come da costante giurisprudenza, il compenso del c.t. di parte attrice, documentato nell'importo di € 610,00 comprensivo di IVA e versato dal signor C, come da fattura allegata al relativo foglio di precisazione delle conclusioni, importo che la convenuta va condannata a rifondere all'attore.

P.Q.M.

Il Tribunale di Brescia, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria domanda, istanza, ed eccezione, così provvede:

condanna il B B s.p.a. a corrispondere a O C, a titolo di risarcimento del danno, l'importo di € 21.096,80 in moneta attuale, oltre agli interessi legali dalla presente sentenza al pagamento effettivo;

condanna parte convenuta a rifondere a parte attrice le spese di lite che liquida in € 5.077,00 a titolo di compenso professionale, € 575,00 a titolo di contributo unificato e marca da bollo, € 610,00 a titolo di spese di c.t.p., oltre al rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15%, Iva e c.p.a. come per legge;

pone le spese di c.t.u. (onorario, rimborso spese ausiliario e accessori), come liquidate in corso di causa, definitivamente a carico di parte convenuta nei rapporti interni, ferma la solidarietà delle parti nei confronti del c.t.u.

Brescia, 5 settembre 2023

Il Giudice

dott. Angelica Castellani

